

Regolamento sulle commissioni

VZ Fondazione collettiva LPP

Valido dal 1° ottobre 2024



A. Contenuto

A. Contenuto	2
B. Disposizioni regolamentari	3
Art. 1 Scopo	3
Art. 2 Gestione patrimoniale	3
Art. 3 Gestione della fondazione	3
Art. 4 Commissioni straordinarie a carico del datore di lavoro	3
Art. 5 Commissioni straordinarie a carico della persona assicurata	4
Art. 6 Conteggio	4
Art. 7 Lingua del regolamento	4
Art. 8 Entrata in vigore e modifiche	4



B. Disposizioni regolamentari

Art. 1 Scopo	1. Il presente regolamento disciplina le commissioni che VZ Fondazione collettiva LPP (di seguito	«fondazione») addebita alle aziende affiliate e agli assicurati per le sue spese ordinarie e straordinarie.
Art. 2 Gestione patrimoniale	1. Le commissioni per la gestione patrimoniale sono calcolate in % del patrimonio medio investito. L'ammontare dipende dalla strategia d'investimento scelta. <ul style="list-style-type: none">• VZ LPP Sostenibilità 0 0,40%• VZ LPP Sostenibilità 15 0,50%• VZ LPP Sostenibilità 25 0,55%• VZ LPP Sostenibilità 35 0,65%• VZ LPP Sostenibilità 45 0,70%• VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 25 0,50%• VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 35 0,50%• VZ LPP Investimenti indicizzati concentrazione ESG 45 0,50%• VZ LPP Investimenti indicizzati 25 0,50%• VZ LPP Investimenti indicizzati 35 0,50%• VZ LPP Investimenti indicizzati 45 0,50%• Strategia d'investimento individuale secondo contratto di gestione patrimoniale individuale	
	Il cambiamento della strategia d'investimento è gratuito. Restano riservate le commissioni secondo l'art. 2 cpv. 2.	
	2. Sono inoltre conteggiate le commissioni per la gestione del deposito e i costi di transazione.	consulenza e assistenza della cassa di previdenza nel quadro degli investimenti, determinazione e verifica periodica della strategia d'investimento, verifica della capacità di rischio, esposizione dei rischi, allestimento di estratti conto e di deposito, nonché presentazione del risultato degli investimenti e simili.
	3. Per la consulenza e l'assistenza in materia di investimenti è conteggiata una commissione dello 0,10% del patrimonio medio investito, che comprende:	
Art. 3 Gestione della fondazione	La fondazione addebita una commissione forfettaria di CHF 150 per persona assicurata e anno per la direzione, l'organizzazione, l'amministrazione, la sorveglianza e la revisione, che comprendono: la registrazione e la gestione dei dati degli assicurati, la	contabilità, le operazioni con l'ente per la previdenza professionale, l'allestimento dei regolamenti e i loro adattamenti, l'onorario dei periti di previdenza professionale, le commissioni di licenza per i software gestionali, nonché altri costi amministrativi.
Art. 4 Commissioni straordinarie a carico del datore di lavoro	Per le spese straordinarie la fondazione addebita al datore di lavoro le commissioni di elaborazione seguenti: <ul style="list-style-type: none">a. per ogni modifica di salario infrannuale ammontante a meno del +/- 5%: CHF 100;b. per ogni modifica retroattiva che risale a più di 3 mesi: CHF 100;c. annullamento del contratto entro 365 giorni dalla prima affiliazione: CHF 500 per persona assicurata nella cassa di previdenza al momento dell'annullamento;d. disdette straordinarie in accordo con la fondazione: CHF 800 per persona assicurata nella cassa di previdenza al momento della disdettae. procedura di sollecito<ul style="list-style-type: none">• per ogni sollecito: CHF 50• creazione di un piano di estinzione: CHF 120 all'ora	f. misure di incasso: CHF 120 all'ora più le spese per il precepto esecutivo, la domanda di fallimento, ecc. g. interessi di mora <ul style="list-style-type: none">• per il pagamento in ritardo di premi di rischio e di risparmio, commissioni dirette di gestione della fondazione, commissioni straordinarie di elaborazione, nonché contributi ai fondi di garanzia, è riscosso un interesse di mora trascorsi 30 giorni dalla fattura• sugli averi di risparmio sarà riscosso un interesse di mora dal 1° gennaio dell'anno successivo all'esigibilità• l'interesse di mora è variabile e corrisponde a quello del riassicuratore della fondazione



Art. 5
Commissioni straordinarie a carico della persona assicurata

Per le spese straordinarie la fondazione addebita alla persona assicurata le commissioni di elaborazione seguenti:

1. prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione: CHF 300;
2. ricostituzione in pegno per la proprietà d'abitazione: CHF 100;
3. l'assunzione di una costituzione in pegno per la proprietà d'abitazione di un'altra cassa pensioni è gratuita.

4. Le commissioni e i premi addebitati alla fondazione da enti esterni in relazione a un ordine impartito dalla persona assicurata (ad es. iscrizione nel registro fondiario in seguito a promozione della proprietà d'abitazione) vengono interamente riaddebitati alla persona assicurata medesimo.

Art. 6
Conteggio

1. Le commissioni per la gestione patrimoniale e quelle variabili per la gestione della fondazione sono addebitate di volta in volta mensilmente per la fine del mese, direttamente sul relativo patrimonio.
2. La commissione forfettaria per la gestione della fondazione è fatturata annualmente per il 1° gennaio.

3. Le commissioni straordinarie a carico del datore di lavoro sono fatturate separatamente.
4. Le commissioni straordinarie a carico della persona assicurata sono fatturate separatamente.

Art. 7
Lingua del regolamento

La fondazione allestisce il presente regolamento in lingua tedesca, francese, italiana e inglese. Fa stato esclusivamente il testo tedesco del regolamento.

Art. 8
Entrata in vigore e modifiche

1. Il consiglio di fondazione ha il diritto di adeguare in qualsiasi momento il presente regolamento. Le modifiche devono essere rese note alle casse di previdenza.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2024 e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

